

Verbale di Accordo

Roma, 24 maggio 2012

Tra

Terna S.p.A., anche in nome e per conto delle Società del Gruppo,
rappresentata dai sigg.: Ranieri, Meneghello, Conticello

e

la FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni; Sorrentino

la FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi, Testa

la UILCEM, rappresentata dai sigg.: Marcelli, De Giorgi, Fasetti

PREMESSO CHE

- l'art. 51 del CCNL dei lavoratori addetti al settore elettrico fa rinvio alle discipline in materia di attività ricreative, culturali e sportive in essere nelle Aziende, derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale, normativa confermata dal verbale sindacale nazionale 19 aprile 1992, allegato 1, punto 19;
- l'art. 37 (Attività ricreative, culturali e sportive), punto 1.6, del Ccl ENEL 23 aprile 1996 identifica tra le attività dell'ARCA, quelle relative ai prestiti;
- le norme generali e i criteri di erogazione per detti prestiti sono contenuti nei Regolamenti di attuazione delle attività ARCA ed in particolare nel "Regolamento per la concessione di prestiti per acquisizione alloggio" e nel "Regolamento per la concessione di prestiti per gravi necessità familiari" di cui al verbale di accordo 12 luglio 1989, così come modificato dai verbali di accordo 3 dicembre 1998, 31 maggio 2001 e 31 gennaio 2008;
- il citato art. 37, al punto 8 prevede che l'importo da destinare alla concessione dei prestiti ai lavoratori in servizio per acquisizione di alloggio e per gravi necessità familiari sia definito in accordo con le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria;
- l'attribuzione dei prestiti viene deliberata dagli Organi dell'Associazione.

CONSIDERATO CHE

- con la Convenzione, tra Terna S.p.A. e l'ARCA, sottoscritta il 31 ottobre 2005, è stata mantenuta l'iscrizione dei dipendenti di Terna come soci ordinari dell'Associazione ARCA,

h
le
Marcelli
Fontana
Adriano

nonché il relativo riconoscimento dei diritti e doveri di cui allo Statuto dell'Associazione stessa;

- il 10 maggio 2012, Terna Rete Italia S.p.A. e Terna Plus S.r.l. hanno richiesto parere favorevole alla sottoscrizione di apposita convenzione per far mantenere l'iscrizione dei propri dipendenti in forza al 1° aprile 2012 e dei lavoratori che saranno assegnati in data successiva alla scrivente società a seguito di mobilità tra le Società del Gruppo, nonché per l'acquisizione del rapporto associativo (in qualità di socio ordinario) del personale assunto dopo la predetta data del 1° aprile 2012;
- con il Verbale di Accordo sindacale 30 marzo 2011 le Parti hanno definito lo stanziamento, per l'anno 2011, per i prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari specifico ed esclusivo per i dipendenti Terna.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- viene fissato uno stanziamento, per l'anno 2012, di € 1.500.000 per i prestiti per acquisizione alloggio e per gravi necessità familiari, specifico ed esclusivo per i dipendenti delle società del Gruppo Terna;
- qualora si verificassero richieste da parte dei dipendenti superiori allo stanziamento sopra indicato, le Parti si impegnano ad incontrarsi;
- per entrambe le forme di prestito, gli eventuali residui di stanziamento, che alla data del 30 giugno 2013 risultassero non assegnati o non utilizzati in base alle domande presentate entro il 31 dicembre del 2012, non potranno essere portati a nuovo nell'anno 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.